

Decreto Dirigenziale n. 25 del 27/04/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME



Premesso

- che l'art. 105, comma 2, lett. I), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, come modificato dall'art. 9, legge n. 88 del 16 marzo 2001, ha conferito alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 n. 96 del decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999 e del citato art. 105, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania n. 3 del 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che con la delibera di Giunta Regionale n. 1047 del 19 giugno 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 7 Luglio 2008, è stato approvato l'elenco ricognitivo dei "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l. r. n. 3/2002", nei quali la Regione Campania esercita le funzioni amministrative di competenza in materia di demanio marittimo, ed è stato conferito incarico al Settore Demanio Marittimo di procedere alla definizione ed alla individuazione dei confini degli ambiti portuali di competenza regionale e alla definizione delle destinazioni d'uso delle aree e degli specchi acquei ivi insistenti;
- che con la delibera di Giunta Regionale n. 299 del 19 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 24 del 29 marzo 2010, sono stati forniti indirizzi operativi al Settore Demanio marittimo e sono stati chiariti i casi in cui i beni demaniali e gli specchi acquei rientranti nei confini dei porti ed approdi di competenza della Regione Campania, che non sono già oggetto di concessione demaniale marittima, possono essere sottratti all'uso pubblico ed indifferenziato da parte della collettività, e concessi in occupazione ed uso ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 (d'ora innanzi denominato anche Cod. Nav.).

Considerato

- che la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell'Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, atteso che come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, comunitaria e nazionale la sottoposizione ai principi dell'evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento;
- che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono, pertanto, ritenersi sempre sottoposte ai principi dell'evidenza pubblica, tanto nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell'Amministrazione con la pubblicazione di un avviso pubblico a presentare istanze da parte di aspiranti concessionari, quanto nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene, anche in fase di rinnovo di una concessione demaniale marittima prossima alla scadenza;
- che il principio secondo cui l'affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale va, quindi, a rafforzare ogni disciplina di settore che già preveda, come accade nel caso dell'art. 37 Cod. Nav., il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, imponendo l'adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale.

Preso atto

 che, a tal fine, sono già state emesse disposizioni volte a rafforzare le garanzie di pubblicità, trasparenza e concorrenza nei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo, mediante i decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 63 del 9 giugno 2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 7 luglio 2008, e n.



133 del 05 ottobre 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 67 del 11 ottobre 2010.

Rilevato

- che in materia l'Unione Europea ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908;
- che, in particolare, la Commissione Europea con nota C(2009)0328 del 29 gennaio 2009 ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario e, specificamente, con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento, talune norme nazionali, tra le quali l'art. 37, comma 2 Cod. Nav.;
- che questa norma, nell'originaria formulazione, prevedeva, seppur con valenza residuale rispetto agli altri criteri indicati dalla stesso articolo, il cosiddetto diritto di insistenza, volto a dare preferenza, nell'espletamento della scelta comparativa tra più domande aventi ad oggetto la medesima area demaniale, a quella del soggetto già titolare di concessione demaniale che abbia presentato richiesta di rinnovo della stessa ("È altresì data preferenza alle concessioni precedentemente rilasciate in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze");
- che, per superare la menzionata procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 l'art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010, "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti" ha eliminato il cd. diritto di insistenza di cui all'art. 37 Cod. Nav.;
- che, allo stato, il suddetto procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative è ancora in corso.

Rilevato inoltre

- che con comunicazione della Commissione Europea del 5 Maggio 2010, diretta al Ministero dei Trasporti e dotata di carattere complementare rispetto alla citata procedura di infrazione n. 2008/4908, è stata altresì censurata la sopravvivenza dell'art. 10, l. n. 88/2001, il quale prevede l'automaticità del rinnovo delle concessioni c.d. turistico ricreative, intendendosi per tali quelle di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito in legge n. 494 del 4 dicembre 1993 e all'art. 13 della legge n. 172 dell'8 luglio 2003.

Preso atto altresì

- che, per quanto sin qui delineato, la materia del rilascio di concessioni demaniali marittime è tuttora oggetto di interventi normativi volti a rendere conforme la normativa interna a quella comunitaria;
- che, nelle more, è opportuno individuare regole procedimentali minime con cui interpretare le originarie norme del Codice della navigazione secondo i suddetti principi di diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza, mediante la precisazione delle modalità di svolgimento della procedura comparativa di scelta tra più eventuali soggetti aspiranti all'utilizzo del medesimo bene demaniale.

Constatato

- che le norme di riferimento in materia, contenute nel Codice della navigazione nonché nel Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 febbraio 1952 (d'ora innanzi definito anche Reg. Cod. Nav.), come pure nella legge n. 241 del 7 agosto 1990, delineano un procedimento ad istanza di parte, anche nel caso in cui il concessionario intenda chiedere il rinnovo della propria concessione demaniale marittima;
- che i principi dell'evidenza pubblica valgono tanto nell'ipotesi in cui il procedimento abbia inizio per volontà dell'Amministrazione, quanto nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene o al rinnovo della concessione demaniale marittima di cui è titolare;
- che, pertanto, fermo restando l'obbligo di dare adeguata pubblicità alle richieste di concessione demaniale marittima, secondo le previsioni dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e dei richiamati decreti dirigenziali n. 63/2008 e n. 133/2010, e senza innovare alla normativa statale e regionale vigente sul

procedimento amministrativo e in materia di demanio marittimo, occorre individuare, sia pur in maniera non esaustiva in considerazione delle specifiche peculiarità del caso concreto, i criteri rispondenti alle previsioni dell'art. 37 Cod. Nav. (maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, uso della concessione rispondente ad un più rilevante interesse pubblico, utilizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili in caso di attività turistico/ricreativa) cui conformare la discrezionalità amministrativa nella valutazione comparativa di richieste concorrenti;

- che, parimenti senza innovare alla normativa statale e regionale vigente sul procedimento amministrativo e in materia di demanio marittimo, appare necessario dettare una scansione delle fasi del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Settore Demanio marittimo;
- che, infine, occorre chiarire la documentazione necessaria per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale marittima, anche mediante pubblicazione sul sito della Regione Campania nella sezione della pagina web dell'URP dedicata al Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 54, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cd. Codice dell'amministrazione digitale).

Ritenuto

- che, anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali volti a privilegiare una gestione economicamente orientata dei beni demaniali, possano costituire validi parametri di valutazione e comparazione delle istanze concorrenti: servizi accessori offerti all'utenza; comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore; capacità economico-finanziaria; percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di canone demaniale dalla legge; risorse da reinvestire nell'infrastruttura portuale; tariffa praticata all'utenza; utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili; qualità di impianti e manufatti; forza lavoro impiegata nell'esercizio della concessione; fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili; durata proposta della concessione; gestione diretta delle attività; rispetto e salvaguardia dell'ambiente; utilizzo di fonti di energia rinnovabile; ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 Cod. Nav.;
- che detti criteri andranno scelti caso per caso, dettagliati e ponderati con specifiche indicazioni in relazione alle particolari peculiarità di ciascun caso concreto.

Ritenuto infine

- che può costituire istanza concorrente a quella principale oggetto di pubblicazione la presentazione di domanda di utilizzo della medesima area demaniale, pervenuta nei termini perentori fissati dall'Avviso pubblicato, munita, a pena di inammissibilità dei necessari elementi minimi di identificazione, di seguito elencati: a.1) nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del richiedente; a.2) nel caso di impresa individuale: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del titolare dell'impresa; a.3) negli altri casi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia del documento di identità, data e la sottoscrizione del legale rappresentante: b) dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38. comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma, di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo; c) documentazione giustificativa dell'idoneità a svolgere le attività per le quali è stata presentata richiesta di concessione demaniale, corredata, per i soggetti esercenti attività d'impresa, da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, con dicitura antimafia;
- che, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, l'istanza va corredata, ugualmente a pena di inammissibilità, dal seguente ulteriore requisito: d) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino



stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Regione Campania;

- che solo in caso di presentazione di domanda concorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti sopra indicati, possa essere data attuazione alla procedura comparativa, mediante richieste di integrazione documentale rivolte a ciascuno dei concorrenti e finalizzate a dettagliare, entro un termine perentorio, le proprie offerte secondo i criteri di valutazione indicati nella medesima richiesta;
- che la valutazione comparativa sarà espletata da una commissione composta da personale dell'AGC Trasporti e viabilità;
- che, all'esito, si procederà all'approvazione della graduatoria delle richieste, con aggiudicazione a favore della prima classificata e rigetto delle altre istanze concorrenti;
- che, successivamente ad apposita richiesta del Settore Demanio marittimo, l'aggiudicatario deve quindi produrre la documentazione necessaria all'ulteriore corso dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale marittima, conformemente alle modalità procedimentali previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalle norme del Codice della navigazione e del suo Regolamento di esecuzione.

Decreta

Art. 1 Ambito di efficacia.

- 1. Il presente decreto si applica a tutti i procedimenti per il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali marittime di competenza del Settore Demanio Marittimo, attivati ad istanza di parte o d'ufficio.
- 2. Il presente decreto rappresenta, inoltre, provvedimento di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative svolte dai Comuni campani sul demanio marittimo non portuale di loro competenza.

Art. 2

Criteri di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima.

- 1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'art. 37 Cod. Nav.:
 - a) servizi accessori offerti all'utenza;
 - b) comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore;
 - c) capacità economico-finanziaria;
 - d) percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di canone demaniale dalla legge;
 - e) risorse da reinvestire nell'infrastruttura portuale;
 - f) tariffa praticata all'utenza;
 - g) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
 - h) qualità di impianti e manufatti;
 - i) forza lavoro impiegata nell'esercizio della concessione;
 - j) fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
 - k) durata proposta della concessione;
 - I) gestione diretta delle attività;
 - m) rispetto e salvaguardia dell'ambiente;
 - n) utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
 - o) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 Cod. Nav.
- 2. I suddetti parametri saranno puntualizzati, dettagliati e ponderati con indicazioni impartite volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascun caso concreto, mediante Avviso pubblico in caso di procedure attivate d'ufficio, o nella richiesta di cui al successivo art. 3, in caso di procedure attivate ad istanza di parte.



Art. 3

Fasi del procedimento di rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima.

- 1. A seguito della pubblicazione della richiesta di concessione demaniale marittima, operata mediante Avviso ai sensi del decreto dirigenziale n. 133/2010, eventuali soggetti interessati a partecipare alla procedura paraconcorsuale di valutazione comparativa possono presentare istanza concorrente di utilizzo della medesima area demaniale nel termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione del suddetto Avviso sul B.u.r.c. L'istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità della seguente documentazione:
 - **a.1)** nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di identità, data e sottoscrizione del richiedente:
 - **a.2)** nel caso di impresa individuale: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di identità, data e sottoscrizione del titolare dell'impresa:
 - **a.3)** negli altri casi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di identità, data e la sottoscrizione del legale rappresentante;
 - **b)** dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma, di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - c) documentazione giustificativa dell'idoneità a svolgere le attività per le quali è stata presentata richiesta di concessione demaniale, corredata, per i soggetti esercenti attività d'impresa, da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, con dicitura antimafia;
 - d) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Regione Campania;
- 2. In caso di presentazione di una o più domande concorrenti il Settore Demanio Marittimo, previa verifica dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti richiesti, individua e pondera, tra i criteri di cui all'articolo 1, quelli che saranno applicati nella procedura paraconcorsuale ed invita ciascuno dei concorrenti a presentare una relazione tecnico-illustrativa, corredata da idonei elaborati grafici, che preveda anche la descrizione delle modalità di organizzazione e gestione del servizio offerto e della concessione rispetto ai suddetti parametri di valutazione.
- 3. La documentazione di cui al comma 2 deve pervenire presso gli uffici del Settore Demanio marittimo, in busta perfettamente chiusa riportante la dicitura "non aprire procedura per rilascio di concessione demaniale marittima" e l'indicazione degli estremi della procedura (numero e data del B.U.R.C. contenente l'Avviso e località interessata), entro il termine perentorio di 15 giorni.
- 4. La commissione di valutazione è nominata dal dirigente del Settore Demanio marittimo, ed è composta da personale dell'AGC Trasporti e viabilità.
- 5. L'apertura delle buste contenenti l'offerta avviene in seduta pubblica ed in data che sarà comunicata ai soggetti concorrenti ammessi alla partecipazione alla procedura.
- 6. La valutazione comparativa avviene a porte chiuse e si conclude con la formazione della graduatoria finale, l'aggiudicazione della procedura ed il rigetto delle altre istanze concorrenti.
- 7. L'aggiudicatario deve produrre, su richiesta del Settore Demanio marittimo, la documentazione indicata sul sito internet della Giunta regionale della Campania nella pagina web dell'URP



dedicata al Settore Demanio Marittimo, nei tempi, forme e modalità indicati nella citata richiesta, eventualmente integrata da ulteriori documenti necessari in ragione della peculiarità del caso. Detta documentazione è necessaria all'ulteriore corso dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale marittima, conformemente alle modalità procedimentali previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalle norme del Codice della navigazione e del suo Regolamento di esecuzione.

- 8. Il concedente ha sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione nei casi e con le modalità previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, diversi da quelli previsti dalla norma citata.
- 9. In caso di revoca dell'aggiudicazione l'Amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 4

Norme transitorie e finali.

- 1. Il presente decreto esplica i suoi effetti con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
- 2. Il presente decreto si applica anche ai procedimenti in corso. Su richiesta del Settore Demanio marittimo, le istanze relative a detti procedimenti devono essere adeguate a cura dei soggetti concorrenti su richiesta del Settore demanio marittimo entro il termine perentorio di giorni 15, a pena di inammissibilità alla procedura comparativa.

IL DIRIGENTE